

Oggetto:GARA A PROCEDURA APERTA GS2022/04 per l'affidamento dei servizi tecnici per la "Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pratiche accessorie e attestato di certificazione energetica" con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Quesito 3: In merito al subappalto, punto 10 pag 13 del disciplinare di gara, visto che l'articolo 105 comma 6 del Codice è stato abrogato dall'articolo 10, comma 1, legge 238/2021 e con esso è stata abrogata l'indicazione della terna di di subappalto, confermate che trattasi di refuso del disciplinare.

Risposta 3: Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Si ricorda che la norma sopra citata sancisce che "l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali."

Per il resto si conferma l'applicazione del testo vigente dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. L'art. 105 come modificato, non prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di chiedere in sede di gara agli operatori di indicare i nominativi dei subappaltatori, tuttavia considerata la particolarità dell'oggetto della gara, la scrivente stazione appaltante considera l'eventuale indicazione mezzo per la verifica dell'idoneità tecnico professionale.

Rimane comunque essenziale l'indicazione del gruppo di lavoro per l'espletamento del servizio come indicato nei documenti di gara.

Quesito 4:E' possibile prendere visione del PFTE o del documento di indirizzo della progettazione?

Risposta 4: La documentazione disponibile è quella pubblicata insieme al bando di gara.

Quesito 5: Visto che, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1, per la dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali, si applicano le seguenti regole: per la categoria Edilizia, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, i servizi di ingegneria svolti per opere analoghe a quelle oggetto da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Pertanto in applicazione delle Linee Guida ANAC n. 1 si chiede di chiarire se sia possibile, per la dimostrazione del requisito nella Categoria Edilizia ID Opere "E.20 - Grado di complessità 0,95", utilizzare servizi svolti nella stessa categoria aventi grado di complessità pari o superiore?

Risposta 5: In applicazione delle Linee Guida ANAC n. 1 è possibile utilizzare servizi svolti nella stessa categoria aventi grado di complessità pari o superiore.

Quesito 6: Il CIG 9464416B26 indicato non è gestito dal sistema AVCpass. Attualmente non è possibile creare il PASSoe.

Risposta 6: La problematica segnalata non dipende dalla Stazione appaltante ma da un disservizio sulla piattaforma dell'ANAC. Se dovesse persistere occorre contattare l'assistenza ANAC.

Quesito 7: Per la dimostrazione del requisito nella categoria E.20, è possibile utilizzare servizi svolti nella categoria E.08 e/o E.10?

Risposta 7: In applicazione delle Linee Guida ANAC n. 1 è possibile utilizzare servizi svolti nella stessa categoria aventi grado di complessità pari o superiore.

Quesito 8: Risposta PI134229-22. Sulla base della Vs. risposta si richiede di chiarire se il punteggio sarà determinato dal possesso e/o dalla quantità di coloro che nel costituendo raggruppamento avessero la Certificazione in corso di validità di gestione della qualità con riferimento alle norme UNI ISO 9001. Ciò per comprendere, oggettivamente se, per ottenere il punteggio massimo, sia sufficiente che a possedere la Certificazione sia la sola Mandataria/Capofila .

Risposta 8: Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 23/06/2022, n. 5190 ha stabilito che il punteggio per le certificazioni non può essere frazionato, e deve essere riferito al concorrente nella sua integralità (a meno di espressa previsione del bando). E' chiaro che affinché ciò si verifichi è necessario che le prescritte certificazioni debbano essere possedute dalla capogruppo.

Quesito 9: Relativamente ai due servizi da presentare per la parte tecnica art. 17.a del disciplinare di gara, chiediamo conferma che non ci sia il vincolo temporale decennale antecedente la pubblicazione del bando.

Risposta 9: Per quanto attiene i requisiti di partecipazione si fa riferimento al punto 8.3 del Disciplinare. Per la parte tecnica art. 17.a del disciplinare di gara, con riferimento alla professionalità e adeguatezza dell'offerta, si descriveranno n.2 servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico scelti tra quelli riferiti al punto 8.3.

Quesito 10: è possibile avere il dettaglio del calcolo della parcella relativa alle prestazioni effettivamente da svolgere?

Risposta 10: Non è possibile avere il dettaglio del calcolo della parcella. La documentazione disponibile è quella pubblicata insieme al bando.

**Il R.U.P.
Arch. Roberto Merola**